

Impresa: legalità e sicurezza



Camera di Commercio
Firenze



Prefettura di Firenze



2011





Camera di Commercio
Firenze

IMPRESA: LEGALITÀ E SICUREZZA

Coordinamento: Rosanna Pilotti, Prefettura di Firenze

*Hanno curato la realizzazione della guida:
Sonia Menaldi, Giulietta Stefani*

Hanno collaborato:

Sandra Ermini, Sportello Unico per l'Immigrazione Prefettura di Firenze; Pina Bonanni, Ufficio Immigrati Comune di Firenze; Lorella Parigi, Ufficio Relazioni Pubbliche ASL.

Hanno collaborato alla redazione dei testi: Giovambattista Palumbo, Agenzia delle Entrate ("Inviare denaro all'estero in legalità e sicurezza"); Alessandra Droandi ("La ricerca di anteriorità ai fini della registrazione del marchio"); Aldo Fittante ("Disegni e modelli"); Donato Nitti ("La contraffazione e i rimedi contro di essa"); Claudia Del Re ("La tutela della proprietà industriale negli Stati Uniti d'America e in Cina"); Fabio Capacci, Unità Funzionale Prevenzione Igiene Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro ("Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"); Cristina Bonnal, Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica ("Igiene e sicurezza nelle attività alimentari").

Traduzioni:

*Alessandra Biagi e Laura Galgani (inglese)
servizio di Mediazione Linguistico Culturale e Traduzioni del Comune di Firenze-Cooperativa CAT
(spagnolo, cinese, inglese)*

*Progetto grafico: Pasquale Ielo
Impaginazione: Daniele Pelacani*

*Stampa: Grafiche Martinelli
Testi aggiornati a dicembre 2010*

© Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze, Consiglio Territoriale per l'Immigrazione-Prefettura di Firenze

*Pubblicazione nella rete Internet: Chiara Fioravanti
www.immigrazione.regione.toscana.it
www.fi.camcom.it*

PRESENTAZIONE	5
INVIARE DENARO ALL'ESTERO IN LEGALITÀ E SICUREZZA	7
Cosa fare.....	7
Per l'imprenditore: come aprire un money transfer.....	9
Cosa evitare.....	12
MARCHI E BREVETTI	15
L'impresa e suoi segni distintivi	15
La ricerca di anteriorità ai fini della registrazione del marchio	17
Disegni e modelli.....	19
La contraffazione e i rimedi contro di essa	21
Focus: La tutela della Proprietà Industriale negli Stati Uniti d'America e in Cina	26
PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	29
Prima di iniziare un'attività imprenditoriale.....	29
L'igiene dei locali di lavoro.....	31
La sicurezza degli impianti elettrici	32
Prevenzione del rischio incendio	32
Sicurezza delle macchine	33
Accatastamento di materiali.....	33
Posizioni scorrette.....	34
Uso di mastici.....	34
Tutela delle lavoratrici madri.....	34
Documentazione obbligatoria.....	34
Smaltimento rifiuti	35
Cosa succede a chi viola le norme di igiene e sicurezza del lavoro	36
IGIENE E SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ALIMENTARI	37
Per avviare un'attività alimentare	38
Requisiti igienico-sanitari dei locali di preparazione e di somministrazione alimenti	39
Requisiti igienico-sanitari dei locali accessori	39
Formazione e sistema di autocontrollo HACCP.....	40
Attività della ASL: controllo ufficiale alimenti	41

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI E LA MARCATURA CE	43
La marcatura CE	43
Norme generali	44
Norme di settore	45
Informazioni sulle emissioni di CO2 e consumi delle autovetture nuove	46
APPENDICE	47
Indirizzi utili in provincia di Firenze	47
Informazioni e assistenza in materia di trasferimento di denaro.....	49
Informazioni e assistenza in materia di marchi e brevetti.....	49
Informazioni e assistenza in materia di prevenzione, igiene e sicurezza.....	49
SUAP provincia di Firenze	51
Informazioni e assistenza in materia di sicurezza dei prodotti.....	52

Prosegue la proficua collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per favorire la conoscenza e il rispetto delle regole da parte degli imprenditori stranieri, sia nel corso dell'attività produttiva che nei confronti degli utenti dei prodotti.

La "Guida per la creazione di nuova impresa", illustrata in Prefettura alla presenza dei Consoli stranieri, ha ottenuto grande apprezzamento, tra l'altro, anche da parte delle associazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e delle associazioni di stranieri.

Con la nuova pubblicazione "*Impresa: legalità e sicurezza*", si è ritenuto opportuno approfondire alcune tematiche appena accennate in precedenza, focalizzando l'attenzione sulla necessità di coniugare attività di impresa con legalità e sicurezza. Nel corso del 2010 sono pertanto stati presi in esame temi quali l'apertura dei money transfer - anche con riferimento alle nuove norme dettate dalla L.94/2009 e dal D.Lgs.vo 141/2010 - , la protezione di marchi e brevetti, la prevenzione, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro e nelle attività alimentari, per conseguire l'obiettivo di creare le condizioni necessarie ad una sempre maggiore integrazione sociale e culturale della popolazione straniera, con particolare riguardo agli imprenditori.

È stato anche dedicato uno specifico approfondimento sulla sicurezza di prodotti e materiali di uso corrente per i quali si è riscontrata una più diffusa attività di contraffazione con conseguenze negative sulla salute degli utenti.

Per realizzare la Guida è stato prezioso l'apporto fornito dall'Agenzia delle Entrate, dall'Azienda Sanitaria di Firenze e dai professionisti e consulenti brevettuali che collaborano con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell'ambito del Servizio gratuito di orientamento su marchi e brevetti.

Occorre sottolineare, infine, che la collaborazione tra più Enti coinvolti nei diversi procedimenti, rappresenta, ancora una volta, un valore aggiunto che rafforza il sistema della legalità e, al tempo stesso, dell'integrazione nel quadro delle attività svolte dalla pubblica amministrazione nel suo complesso.

La traduzione in inglese, spagnolo e cinese rappresenta un ulteriore elemento di attenzione alle comunità presenti nel territorio provinciale, per una migliore informazione sulle regole da rispettare. La pubblicazione on line sui siti www.immigrazione.regione.toscana.it e www.fi.camcom.it consentirà l'aggiornamento in modo tempestivo nel corso dell'anno.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione della Guida e, in particolare, la Camera di Commercio che, con il suo finanziamento, ha reso possibile la realizzazione.

Paolo Padoin
Prefetto della Provincia di Firenze

INVIARE DENARO ALL'ESTERO IN LEGALITÀ E SICUREZZA

COSA FARE

In Italia la gestione del risparmio, l'esercizio del credito e le attività ad esso connesse, tra cui l'intermediazione finanziaria, sono regolamentate dalla legge e controllate da un'Autorità che vigila sui flussi e gli strumenti finanziari: la Banca d'Italia.

Per inviare denaro all'estero dall'Italia esistono **tre strumenti formali** le cui attività e i cui prodotti sono regolati da specifiche leggi e controllati dalla Banca d'Italia: le banche, le Poste, e gli operatori di Money Transfer.

I **vantaggi** legati all'invio di denaro attraverso un canale formale sono:

- l'esistenza di un contratto scritto che determina diritti e doveri sia dell'intermediario che del cliente. L'intermediario è quindi responsabile del servizio venduto e quanto è scritto sul contratto può essere impugnato davanti all'autorità di vigilanza o ad un giudice
- per inviare denaro tramite i canali formali è richiesto un documento di identità, previsto da una legge specifica sul trasferimento di denaro, ma che è strumento di tutela in quanto garantisce l'intestazione del contratto al soggetto che trasferisce il denaro
- sicurezza della consegna del denaro, tempi e costi chiari e regolati dal contratto scritto

Esistono oggi in Italia tre operatori principali che effettuano servizi di invio di denaro all'estero:

LE BANCHE

Le banche trasferiscono il denaro attraverso un sistema internazionale a cui sono collegate praticamente tutte le banche del mondo. Ogni banca può infatti inviare del denaro ad una qualsiasi delle banche collegate direttamente (attraverso un conto corrente aperto fra le due banche, quando esiste un accordo chiamato *accordo interbancario*), o indirettamente, utilizzando un'altra banca che fa da collegamento (che si chiama *banca corrispondente*). Quando il collegamento è diretto il sistema è molto semplice e rapido, le due banche comunicano quasi immediatamente l'operazione e si scambiano la somma di denaro sul loro conto comune. Quando invece il collegamento è indiretto, allora la prima comunica-

zione è fra la banca di invio e quella corrispondente, poi, una volta che questa ha ricevuto i soldi, li invia alla banca dove i soldi erano diretti affinché siano versati sul conto corrente del destinatario.

LE POSTE

Due sono i modi di inviare denaro tramite le Poste italiane. Il primo, più semplice e veloce, attraverso un accordo commerciale che le Poste hanno fatto con il Money Transfer Operator MoneyGram. Di fatto, sulla base di questo accordo, le Poste sono un “agente” di MoneyGram e quando si va allo sportello postale per inviare una remessa è come rivolgersi ad un’agenzia di MoneyGram.

Le Poste hanno poi un loro sistema di comunicazione e di invio del denaro con i servizi postali di tutti i Paesi del mondo simile a quello delle banche. È cioè possibile inviare denaro dalle Poste italiane alle Poste di un qualsiasi Paese del mondo. Il sistema è però più complesso e quindi più lento rispetto all’invio tramite l’accordo con MoneyGram.

GLI OPERATORI DI MONEY TRANSFER

In Italia i Money Transfer Operators (MTO) sono registrati in un apposito Elenco tenuto dalla Banca d’Italia e consultabile anche *online* per verificare se chi offre questo servizio sia autorizzato o meno a farlo (attenzione a chiedere il nome esatto dell’operatore, perché a volte quello che vediamo è il marchio, ma sul registro compare solo il nome vero dell’operatore). I principali MTO operano ormai in tutto il mondo e hanno una rete di sportelli e di agenti molto diffusa. I tempi di invio sono molto rapidi, quasi immediati, e inviare denaro è molto semplice (basta avere un documento di identità e i contanti). Ricevuto il denaro, il MTO fornisce un codice che bisogna comunicare a chi deve ricevere il denaro e contemporaneamente invia un messaggio al suo agente nel Paese di destinazione. Con il codice ricevuto la persona può ritirare il denaro quasi immediatamente. Il meccanismo funziona allo stesso modo anche quando qualcuno invia del denaro in Italia da uno qualsiasi dei Paesi in cui è presente il MTO.

PER L'IMPRENDITORE: COME APRIRE UN MONEY TRANSFER

Si qualificano come agenti “Money transfer” quegli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o società, che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna del denaro da trasferire.

REQUISITI

Per esercitare l'attività di Money Transfer in Italia è necessario iscriversi **all'Elenco degli agenti in attività finanziaria** istituito dalla Banca d'Italia. Non è previsto alcun esame per l'iscrizione, né alcuna tassa di iscrizione.

Possono iscriversi all'Elenco le **persone fisiche**, ovvero i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di Stato diverso (art. 2, D. Lgs. 286/ 1998), con domicilio nel territorio della Repubblica italiana, che siano in possesso:

- del diploma di scuola media superiore, inclusi i diplomi triennali di qualificazione professionale rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione (Istituti Professionali Statali);
- dei requisiti di onorabilità (art. 109, Testo Unico Bancario, regolamentato dal DM 517/1998).

I **cittadini non comunitari** devono inoltrare per l'iscrizione copia autenticata del titolo di studio, accompagnata dalla relativa traduzione giurata e da una dichiarazione di valore in loco dalla quale risulti la durata complessiva del ciclo di studi, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica in Italia del Paese nel quale il titolo di studio è stato conseguito ovvero dalle autorità diplomatiche consolari italiane presso il Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito. Questi ultimi documenti devono essere forniti in originale o in copia autenticata.

Possono iscriversi nell'Elenco le **società** con sede legale in Italia, le stabili organizzazioni in Italia di società con sede legale all'estero, aventi i seguenti requisiti:

- forma giuridica e requisiti patrimoniali previsti nel Codice Civile;
- sede legale e amministrativa situate nel territorio dello stato;
- previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria. L'attività di agenzia deve essere esercitata in via esclusiva. L'oggetto sociale può prevedere anche altre attività purché esse siano strumentali e/o connesse a quella di agenzia ovvero espressamente definite come compatibili
- nel caso di attività circoscritta al trasferimento di fondi (money transfer) detta limitazione dovrà essere espressamente prevista nell'oggetto sociale. L'attività di money transfer è compatibile con altre attività di natura non finanziaria

- possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (art. 109, Testo Unico Bancario, regolamentato dai DM 516 e 517 del 30 dicembre 1998);
- svolgimento dell'attività per il tramite di soggetti iscritti nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria (nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti e il relativo numero di iscrizione).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata compilando e sottoscrivendo, nel sito di Banca d'Italia, il modulo BI/AG-A, se trattasi di persona fisica e il modulo BI/AG-B se trattasi di società.

ATTIVITÀ COMPATIBILI

Gli MTO possono esercitare ogni altra attività di natura non finanziaria (commerciale, industriale, di servizi) purché consentita dalla normativa di settore. A titolo esemplificativo: servizio di spedizioni, agenzia di viaggi, servizi di telefonia.

È compatibile anche l'attività di cambiavalute soltanto nel caso di agenzia limitata al servizio di money transfer, in quanto detta attività rientra fra le attività connesse a quella di cambiavalute. Necessita comunque l'iscrizione in entrambi gli elenchi.

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

Entro un anno dall'iscrizione in Elenco i soggetti iscritti sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, pena la decadenza, una dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia, avvalendosi del modello BI/AG-VIG, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI. Per gli anni successivi al primo, detta comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 marzo di ciascun anno.

Con utilizzo dello stesso modulo, le persone fisiche iscritte ovvero il legale rappresentante delle società iscritte devono attestare alla Banca d'Italia la permanenza dei requisiti di onorabilità.

Le persone fisiche iscritte devono comunicare alla Banca d'Italia anche il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro 30 giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-A.

Il legale rappresentante della società (ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero) deve comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro 30 giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-B.

Gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in Euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Agli agenti in attività finanziaria si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.

In particolare, i MTO devono acquisire e conservare per dieci anni copia del permesso di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino non comunitario. In mancanza del titolo di soggiorno devono, entro dodici ore, effettuare apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria (art. 20, L. 94/2009).

VIOLAZIONI E SANZIONI

Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065,82 a 10.329,14 (art. 7, DM 485/2001).

Per tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel Testo Unico Bancario si applica la procedura sanzionatoria di cui all'art. 145 Testo Unico Bancario.

Si rammenta che, *l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi da banche* (art. 133, Testo Unico Bancario). Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale, si rende necessario indicare anche l'esatta specificazione del nome e del cognome integrali dell'iscritto all'Elenco nonché del relativo numero d'iscrizione.

La parola credito o locuzioni derivate può tuttavia essere utilizzata se nella denominazione o ragione sociale è prevista anche l'indicazione "agenzia in attività finanziaria", "agente in attività finanziaria", che qualifica esattamente l'attività svolta dal soggetto.

Informazioni sui tempi e le modalità dei procedimenti di iscrizione e cancellazione, nonché in merito agli obblighi di segnalazione a carico degli iscritti agli albi ed elenchi possono essere acquisite attraverso il sito <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/ageattfin>, oppure telefonando al numero: 06 4792 9393 (help desk)

Attenzione

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.

Per gli agenti in attività finanziaria il decreto, nell'innalzare i requisiti di accesso, prevede l'istituzione di un nuovo elenco (e di un'apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento) e ne affida la tenuta ad un apposito Organismo.

Per assicurare l'ordinato passaggio al nuovo sistema, la normativa prevede specifiche disposizioni transitorie in forza delle quali la Banca d'Italia sospenderà nuove iscrizioni nell'elenco degli agenti in attività finanziaria a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal 18 novembre 2010) e fino alla costituzione dell'Organismo (fanno eccezione gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento).

Agli agenti già iscritti continuano ad applicarsi, fino alla costituzione dell'Organismo, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485.

Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

COSA EVITARE

È possibile trasferire denaro all'estero anche attraverso una serie di **canali informali**, ovvero senza utilizzare operatori o strumenti controllati dalle autorità di vigilanza sui flussi e gli strumenti finanziari. Questi canali comprendono sia gli amici, i parenti, i conoscenti che tornano a casa e che possono portare il denaro a destinazione, sia reti organizzate di intermediari, veri sistemi bancari "paralleli" che utilizzano strumenti informatici per il trasferimento di denaro, ma senza nessun contratto e quindi senza nessuna garanzia che l'invio del denaro sia effettuato come concordato.

IL SISTEMA HAWALA

Questi sistemi bancari "paralleli" assumono denominazioni diverse nelle differenti aree geografiche. In Cina si parla di sistema *Chop Shop* o *Fei-Ch'ien* (o *Fei quian*, che, in sostanza, significa, moneta volante), nel sub continente indiano di sistema *Chiti* o *Hundi*, in ambito latino-americano di *Stash House* (quest'ultimo diffuso anche nel Nord America) e nel mondo islamico di *Hawala*, nome comunemente usato per descrivere il fenomeno in generale. Nei Paesi dell'area asiatica e mediorientale l'origine di questi sistemi è legata essenzialmente alla necessità di facilitare le attività commerciali in zone nelle quali l'offerta di servizi bancari era,

ed è a volte tuttora, assente o fortemente carente. Il funzionamento è pressoché lo stesso in tutti i Paesi.

Il sistema *hawala* sostanzialmente prevede la partecipazione di quattro attori: l'ordinante, colui il quale vuole trasferire i fondi; il beneficiario, colui il quale riceverà da ultimo i fondi; e, infine, due operatori (*gli hawaladar*), che prendono una commissione per ogni transazione portata a termine. Nel caso infatti in cui una persona volesse inviare denaro dall'Italia al suo Paese di origine è sufficiente che depositi la somma da trasferire nelle mani di un hawaladar locale, che poi provvede a contattare un suo affine nel Paese di origine, il quale farà infine avere l'importo pattuito, al netto della provvigione, al destinatario. Per far funzionare il sistema, senza pericoli di intercettazione all'atto del deposito in Italia, il destinatario riceve un simbolo, un oggetto, o acquisisce una parola d'ordine, che dovrà poi riferire o consegnare all'altro "banchiere" per incassare il denaro. I due banchieri clandestini compenseranno poi, nel Paese di origine, il loro debito-credito, o con operazioni inverse o con dazioni di denaro.

Gli intermediari generalmente operano in bazar, negozi alimentari, lavanderie, agenzie di viaggio, ossia all'interno di attività legalmente autorizzate. Di fatto, oggi, il sistema dell'*hawala* si basa essenzialmente sull'oro: i tassi di cambio fra valute vengono infatti stabiliti in base al valore dell'oro, il mezzo di scambio più affidabile in molti Paesi.

Gli **svantaggi** e i rischi legati all'invio di denaro attraverso canali informali sono molti. Anche se talvolta può sembrare meno costoso e più semplice utilizzare un intermediario (soprattutto se è un amico o un parente a portare i soldi), l'assenza totale di contratti, documenti di identificazione, o altre formalità, rende molto alto il rischio che l'operazione di trasferimento non si svolga come pattuito.

- *I costi*: possono essere poco chiari e crescere notevolmente a seconda della commissione, del tasso di cambio applicato, della forma in cui la somma è consegnata al ricevente (ad esempio, contanti o accredito su un conto), della velocità del trasferimento e della capacità di chi invia di fornire informazioni relative al ricevente (ad esempio, numero di conto bancario). Non c'è chiarezza e trasparenza sui costi finali dell'operazione di trasferimento.
- Anche *i tempi* di consegna possono variare rispetto a quanto dichiarato all'inizio dell'operazione. Come per l'aumento dei costi non ci sono strumenti di tutela, perché l'accordo è non scritto e si basa sulla fiducia.

- è possibile che il denaro sia *perso o rubato*: l'assenza di un contratto e di assicurazione impedisce di recuperarlo.
- è possibile che il denaro sia impiegato per il *finanziamento di attività illecite e criminali*
- è possibile che il denaro sia *sequestrato* alla dogana perché sospetto.

Questi meccanismi informali di trasferimento internazionale di fondi si prestano infatti, per loro natura, ad essere utilizzati, oltre che per regolari rimesse all'estero, anche per compiere operazioni di riciclaggio di denaro sporco e per finanziare attività illecite e criminali. Secondo la giurisprudenza italiana il sistema hawala può essere considerato una forma di abusivismo bancario e finanziario (ai sensi degli artt. 130 e 132 del D.Lgs. n. 385/1993). Perciò è lecito il sequestro del denaro alla dogana e delle somme depositate su un conto corrente messo a disposizione di connazionali per consentire il trasferimento di fondi, perché queste possono essere ritenute almeno in parte provento della raccolta abusiva e quindi corpo di reato.

Inoltre, l'assenza di trasferimento fisico di valuta a favore di un sistema di trasferimenti, prevalentemente via telefono, che prevedono sistemi di compensazione non dichiarati all'Erario, comporta anche evasione fiscale.

Il mancato ingresso di questo denaro nel circuito economico formale significa anche rinunciare a una serie di opportunità per chi invia (l'accesso al credito per esempio, in corrispondenza del deposito di denaro presso una banca), per chi riceve (sempre rispetto al rapporto con le banche e all'accesso al credito), e in generale per le economie di entrambi i Paesi, se consideriamo che le rimesse possono essere utilizzate per generare sviluppo nelle proprie comunità.

L'IMPRESA E SUOI SEGNI DISTINTIVI

In materia di proprietà intellettuale, ai cittadini stranieri è accordato lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani. I diritti di proprietà intellettuale sono caratterizzati dal fatto di attribuire al titolare un'esclusiva su una creazione della mente e possono essere raggruppati in tre grandi aree:

- area delle creazioni tecnologiche
- area delle creazioni commerciali
- area delle creazioni artistiche.

Le principali forme di tutela delle creazioni tecnologiche, commerciali ed artistiche sono, rispettivamente, il brevetto di invenzione, il marchio e la registrazione di disegni e modelli.

PERCHÉ TUTELARE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La protezione dell'esclusiva garantita da marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e tutela della concorrenza è divenuta ormai una scelta obbligata per l'imprenditore che intenda difendersi dal fenomeno della contraffazione, rafforzare la propria posizione nel mercato, migliorarsi in termini di competitività ed incrementare quella componente del patrimonio aziendale che, costituita da beni immateriali, rappresenta nell'economia moderna un vero e proprio valore aggiunto.

COS'È IL MARCHIO D'IMPRESA

Sono considerati "marchio d'impresa" tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

- **"Difendi la tua idea"**

Grazie ad una convenzione tra la Camera di Commercio, consulenti brevettali e associazioni di categoria e la collaborazione di professionisti del settore, è possibile per chiunque ne faccia richiesta, usufruire gratuitamente di servizi informativi in materia di marchi e brevetti, prima di registrarli o depositarli.

È infatti a disposizione il **Servizio di orientamento gratuito su marchi e brevetti** che, oltre alle informazioni gratuite di primo orientamento, permette alle imprese che lo desiderino di ottenere eventuali ulteriori consulenze a tariffe particolarmente agevolate.

Gli appuntamenti con i consulenti sono gestiti dall'Ufficio brevetti della Camera di Commercio, tramite una procedura online che permette di chiedere un incontro di orientamento, collegandosi alla pagina www.fi.camcom.it/pages/orientamento-brevettuale.

Verificare preliminarmente se il marchio è registrabile può essere uno strumento per evitare costi futuri, derivanti da opposizioni o diffide da parte di imprese che hanno già marchi identici o simili per gli stessi prodotti. Oltre alle spese legali, dovrebbero poi essere sostenuti altri costi per la scelta di un nuovo marchio, nuovo deposito e nuove spese pubblicitarie.

È infatti vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile al marchio di un'altra ditta se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

LA RICERCA DI ANTERIORITÀ AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

PERCHÉ FARE LA RICERCA

I motivi per cui conviene fare una ricerca sono diversi e mentre è opinione comune che costituisca un semplice costo aggiuntivo al deposito, in realtà consente di risparmiare su ben più elevati costi futuri.

- Non compromettere la strategia di marketing
Spesso la strategia di marketing viene sviluppata senza considerare la possibilità che il marchio prescelto non sia registrabile nei Paesi di interesse.
- Ridurre rischi e spese di azioni legali
Depositare il marchio senza ricerca comporta un elevato rischio di ricevere opposizioni o diffide da parte di terzi titolari di marchi identici o simili già registrati per gli stessi prodotti e, quindi, di incorrere in elevate spese legali e lunghe procedure che possono impedire l'uso del marchio. Nel caso fosse necessario ritirare il proprio marchio oltre alle spese legali ci sarebbero anche i costi per la ricerca di un nuovo marchio, per un nuovo deposito ed in particolare graverebbero sull'azienda tutte le spese accessorie già sostenute ad esempio per pubblicità, confezioni, etichette ecc oltre alla necessità di rivedere eventuali accordi di licenza o agenzia già sottoscritti.
- Scegliere lo strumento di tutela più adatto
Consente di valutare se depositare il marchio a livello nazionale e/o comunitario e/o internazionale.

COSA FARE PRIMA DI ESEGUIRE UNA RICERCA

- Identificare i prodotti di interesse
Considerare i prodotti e servizi di interesse attuale, futuro o che potrebbero essere oggetto di eventuali licenze.
- Identificare i mercati e quindi i paesi di interesse
- Controllare disponibilità sito internet e verifica conflitti con nomi di altre società
È opportuno accertarsi, soprattutto nel caso di marchi aziendali, che il relativo nome a dominio sia libero per la registrazione.
La novità di un marchio può anche essere compromessa dalla preesistenza del nome di una società che offre gli stessi prodotti o servizi di interesse.
- Scelta del tipo di ricerca
Decidere i criteri della ricerca: identità, similitudine, tale scelta è in funzione anche di come si presenta il marchio proposto (di tipo descrittivo, figurativo, etc).

POSSO FARE LA RICERCA DA SOLO?

Molti clienti ritengono che la ricerca sia un'attività semplice senza considerare che ci sono tre elementi fondamentali che limitano la possibilità di eseguire da soli la ricerca:

- Incompletezza delle banche dati gratuite

Alcuni database sono gratuiti e accessibili online, ad esempio quello dei marchi comunitari che è di facile consultazione ma non consente di avere un'analisi approfondita in quanto limita la ricerca alla semplice identità e non consente di fare la ricerca solo tra i prodotti. Non emergono quindi i marchi simili comunque pericolosi: ad esempio ricercando FANTASIA non emerge FANTASY.

- Conoscenza delle leggi nazionali

Le leggi variano di Paese in Paese, e i risultati di una ricerca vengono interpretati diversamente in ogni Paese.

- Interpretazione dei dati:

- identificare il livello di somiglianza tra marchi; visiva, fonetica e concettuale
- validità dei marchi anteriori; considerare la priorità, eventuali opposizioni o azioni di cancellazione pendenti
- possibilità che il marchio anteriore sia cancellabile per non uso
- identificare il livello di similitudine o affinità tra prodotti e servizi

E DOPO IL DEPOSITO? LA RICERCA CONTINUA

Dopo il deposito del marchio è consigliabile sottoscrivere un servizio di sorveglianza nazionale, europeo o mondiale. Questo permette infatti di essere informati di tutti i nuovi depositi di marchi identici o simili al proprio nell'ambito dei prodotti e/o servizi prodotti o erogati dal titolare, al fine di intraprendere le necessarie azioni (diffide, opposizioni etc.) per difendere il proprio marchio e soprattutto il proprio mercato.

DISEGNI E MODELLI

COS'È UN DISEGNO O MODELLO

Per disegno (bidimensionale) e modello (tridimensionale) si intende l'aspetto esternamente visibile di un prodotto. Rimangono invece esclusi dalla nozione di disegni e modelli quegli elementi interni al prodotto che non rivestono alcuna funzione esterna. In altre parole il disegno o modello fa solo riferimento al carattere estetico di un manufatto e non ai suoi caratteri tecnici e funzionali.

Il disegno o modello è rilevante per una vasta gamma di prodotti dell'industria, della moda e dell'artigianato: dai gioielli agli accessori per la casa, alle automobili, dai tessuti ai mobili.

PERCHÉ PROTEGGERE I DISEGNI O MODELLI

Un disegno o modello va ad accrescere il valore del prodotto, rendendolo più attraente agli occhi del consumatore. L'aspetto estetico del prodotto può talvolta rappresentare l'unica ragione del suo successo. In questa prospettiva la protezione dei disegni e modelli dovrebbe porsi a fondamento della strategia commerciale dell'impresa.

COME SI PROTEGGE UN DISEGNO O MODELLO

In Italia per essere protetto ai sensi della normativa vigente, il disegno o modello deve essere registrato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ([www.uibm.gov](http://www UIBM.gov)). La documentazione può essere presentata anche all'Ufficio Brevetti di una qualsiasi Camera di Commercio italiana.

Se volete proteggere il vostro disegno o modello è assolutamente necessario che lo manteniate segreto fino al momento della presentazione della domanda di registrazione del medesimo. La legge italiana ammette tuttavia un cosiddetto "periodo di grazia" per la registrazione. Ciò significa che anche laddove un disegno o modello è stato reso accessibile al pubblico (ad esempio in occasione di una fiera) è ancora possibile procedere alla registrazione purché ciò avvenga entro 12 mesi dalla prima divulgazione del medesimo.

QUALI DIRITTI VENGONO CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE

La registrazione di un disegno o modello conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo ed il diritto di impedirne la copia o l'imitazione. In particolare il titolare di un disegno o modello può vietare a terzi la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'esportazione, l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato senza il proprio consenso.

Supponiamo ad esempio che la vostra impresa abbia realizzato un mobile con una forma innovativa e abbia proceduto alla registrazione della medesima, ottenendo i diritti esclusivi sui mobili aventi quell'aspetto. In caso scopriate che

un'impresa concorrente sta fabbricando, vendendo o importando mobili aventi forma sostanzialmente simile al vostro prodotto, potrete contrastare tali attività e in alcuni casi ottenere anche il risarcimento dei danni subiti a causa dell'impiego del modello senza il vostro consenso.

QUANTO DURA LA PROTEZIONE DEL DISEGNO O MODELLO

La registrazione del disegno o modello ha una durata iniziale di 5 anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di 5 anni, fino a un massimo di 25 anni.

È POSSIBILE REGISTRARE PIÙ DISEGNI O MODELLI CON UN'UNICA DOMANDA?

Con un'unica domanda si può chiedere la registrazione di più disegni o modelli, a condizione che essi si riferiscano alla medesima categoria merceologica. Tale soluzione consente indubbiamente un enorme risparmio di costi. La registrazione "multipla" è volta in particolare a favorire la registrazione di quei disegni o modelli, quali ad esempio le creazioni di moda, che generalmente vengono proposti in gran numero dallo stesso autore ed hanno, per natura loro e del mercato nel quale sono destinati ad essere commercializzati o sfruttati, una vita molto breve.

LA CONTRAFFAZIONE E I RIMEDI CONTRO DI ESSA

LE RAGIONI DELLA CONTRAFFAZIONE: LA CONTRAFFAZIONE VOLONTARIA

La proprietà intellettuale costituisce un bene aziendale di enorme valore, poiché attribuisce al titolare il diritto di escludere gli altri dall'opera realizzata. Chi pertanto utilizza ugualmente il diritto di proprietà intellettuale altrui compie un atto di contraffazione, che potremmo definire *contraffazione volontaria* quando vuole consapevolmente trarre profitto dallo sfruttamento non autorizzato di un diritto altrui.

LA CONTRAFFAZIONE INVOLONTARIA

Esiste poi un'altra forma di contraffazione, più subdola e pericolosa, sulla quale normalmente non si riflette, ma che può avere effetti ancora peggiori della prima e che potremmo definire *contraffazione involontaria*.

I diritti di proprietà intellettuale sono considerati beni immateriali, e godono di una tutela di tipo proprietario: sono protetti *erga omnes*, verso tutti, così come sono protetti i beni materiali.

Chi viola un diritto di proprietà intellettuale può ricevere un ordine di non ripetere la contraffazione, e se lo fa con colpa o dolo può essere condannato al risarcimento del danno. In molti ordinamenti, tuttavia, esistono conseguenze economiche che prescindono dalla colpa o dal dolo. In Italia, ad esempio, è prevista la restituzione degli utili.

IL CONTRAFFATTORE

Sulla base di questa distinzione, contraffazione volontaria e contraffazione involontaria, e tenendo conto dei precedenti rapporti tra il titolare del diritto ed il contraffattore, possono essere individuati tre diversi contraffattori: il contraffattore sconosciuto, il contraffattore malizioso, il contraffattore involontario.

- Il contraffattore sconosciuto

È possibile che il contraffattore sia un soggetto sconosciuto al titolare del diritto di proprietà intellettuale: i brevetti sono pubblicati, i marchi sono registrati e/o usati, le opere dell'ingegno sono, anche loro, rese pubbliche (altrimenti su di esse non esiste un diritto). La pubblicità comporta che terzi estranei possano copiare quanto protetto dal diritto, ed in questi casi l'unica tutela è quella giudiziaria.

- Il contraffattore malizioso

È però possibile che il contraffattore sia un soggetto che è, o è stato, in rapporti con il titolare del diritto. Per le invenzioni, si pensi all'impresa alla quale sono stati consegnati i progetti per la realizzazione di un prototipo che successivamente realizza il prodotto senza l'autorizzazione del titolare. Per i marchi, si pensi all'agente o al distributore che opera su un mercato

lontano il quale, nel corso del rapporto, usa come denominazione sociale il marchio (non ancora registrato in quello Stato), registra il marchio e, al termine del rapporto intende bloccare il mercato, forte del fatto che, per particolari ragioni relative alla legge di quel Paese, il suo diritto non è facilmente attaccabile o lo è comunque soltanto a costi elevati.

- **Il contraffattore inconsapevole**

In quest'ultimo esempio se dopo l'interruzione del rapporto con il distributore il titolare del marchio continua a vendere il prodotto in quel mercato, potrebbe diventare esso stesso un contraffattore. D'altra parte non è possibile conoscere tutte le regole di tutti Paesi del mondo, né è sempre possibile avere un consulente per ogni Stato nel quale l'impresa opera, salvo che le vendite siano talmente redditizie da giustificare un investimento simile.

I RIMEDI CONTRATTUALI

Le aree grigie che esistono nella disciplina suggeriscono di regolare preventivamente gli aspetti che potrebbero essere fonte di controversie mediante contratti scritti, soprattutto quando lo sfruttamento del diritto non è limitato ad uno Stato ma viene effettuato a livello internazionale.

Gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati sono molti e vari. Tra questi un ruolo importante è svolto dagli accordi di riservatezza, che dovrebbero essere conclusi prima di iniziare le trattative per la conclusione di contratti relativi a diritti di proprietà intellettuale, per evitare di comunicare alla controparte informazioni che essa possa usare a suo vantaggio in caso di mancata conclusione del contratto principale.

I RIMEDI GIUDIZIARI

Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale contraffatto può agire su tre diversi piani:

In *sede civile* può agire in via cautelare, per avere un provvedimento in tempi brevi, ma privo di una pronuncia che condanni il convenuto al risarcimento del danno, oppure nel merito, in tempi più lunghi ma potendo ottenere ogni tutela fornita dalla legge. Di solito le due forme di azione si susseguono.

In *sede penale* può presentare una denuncia alla Procura competente, se ricorrano gli estremi di un reato. La via penale presenta pregi e difetti. A parte la possibilità che la denuncia sia ritenuta calunniosa, potrebbe accadere che il PM non si attivi immediatamente. Se però gli vengono forniti elementi sufficienti anche per ottenere provvedimenti cautelari questa strada può essere molto utile perché, ad esempio, consente di superare il divieto di sequestro nelle fiere previsto dalla legge civile.

In sede amministrativa, ad esempio, possono essere azionate le misure doganali. La via civile è quella normalmente più praticata, sia perché i suoi tempi sono (relativamente) guidati dalla parte, sia perché consente di ottenere tutela anche quando non vi siano i presupposti di un reato.

LE AZIONI CIVILI: I PROCEDIMENTI CAUTELARI

Le principali misure cautelari sono descrizione, consulenza tecnica preventiva, sequestro, inibitoria e accertamento negativo della contraffazione, tutte richieste con un ricorso proposto alle Sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale nei dodici tribunali italiani che ne sono dotati (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia).

La *descrizione* ha funzioni probatorie, poiché consente all'attore di preconstituire una prova della violazione del suo diritto. Si tratta di un ricorso che viene proposto affinché un ufficiale giudiziario, di regola assistito da un tecnico, si rechi nel luogo dove si trova il risultato della contraffazione e descriva a verbale quello che veda. La descrizione è necessaria, ad esempio, quando gli oggetti contraffatti non siano ancora in commercio, oppure quando la contraffazione non sia relativa al prodotto finito ma ai mezzi di produzione, ed ancora è utile per ottenere informazioni documentali non altrimenti reperibili (individuazione dei fornitori, dei distributori, dei punti vendita ai quali estendere la descrizione, le liste dei clienti, la documentazione contabile).

La *consulenza tecnica* preventiva ha funzione di accertamento della contraffazione, ed eventualmente della misura del danno. Viene richiesta secondo le regole standard dei procedimenti cautelari, e consente una valutazione indipendente, da parte di un tecnico nominato dal Tribunale. Il tecnico può anche tentare la conciliazione tra le parti, che saranno motivate dalla possibile riduzione dei costi (rispetto alla causa di merito) e dalla terzietà del soggetto che la propone (incaricato non dalle parti ma dal giudice).

Il *sequestro*, oltre alle funzioni probatorie, ha come effetto quello di bloccare la commercializzazione del bene o servizio che l'attore ritiene illecito. Sia la descrizione che il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

L'*inibitoria* è un ordine che il giudice rivolge al contraffattore di non proseguire i comportamenti illeciti. Essa viene normalmente rafforzata dalla fissazione di una penalità di mora, cioè di una somma che dovrà essere pagata in caso di violazioni dell'ordinanza del giudice.

L'accertamento negativo della contraffazione è richiesto al tribunale dal soggetto che tema di essere considerato contraffattore dal titolare di un diritto di proprietà industriale. Invece di attendere che il titolare proponga un'azione cautelare o di merito, e rimanere nell'incertezza anche per lungo tempo, con questa azione possono essere anticipati i tempi e può essere provocato un contraddittorio di fronte al giudice competente.

LE AZIONI CIVILI: I PROCEDIMENTI DI MERITO

Nel campo della proprietà intellettuale i procedimenti cautelari sono la principale difesa contro la contraffazione. Tuttavia spesso essi sono seguiti da una causa di merito, che diventa necessaria quando il titolare non voglia ottenere soltanto la cessazione della contraffazione ma anche il risarcimento dei danni subiti.

In sede di merito può essere proposta l'azione di contraffazione, per ottenere l'accertamento dell'illiceità del comportamento del convenuto, il risarcimento dei danni subiti, la restituzione degli utili del contraffattore e le ulteriori sanzioni civili previste dalla legge (ad esempio: la pubblicazione della sentenza e la distruzione delle cose costituenti la violazione).

In sede di merito possono essere proposte anche l'azione di nullità del titolo altrui, l'azione di decadenza del titolo altrui l'azione di rivendica per accertare che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda. Quest'ultima azione può essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della concessione del brevetto.

Come in sede cautelare, anche nel merito può essere proposta azione di accertamento negativo della contraffazione, da parte di chi sia stato accusato, o tema di esserlo, di avere compiuto atti di contraffazione.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale rientra nella generale categoria dell'*illicito extracontrattuale*. Conseguentemente, per effetto delle norme speciali e delle regole generali, è risarcibile la perdita subita cioè il *danno emergente* – nel quale rientrano i costi sostenuti per l'acquisizione delle prove (investigatori privati, ricerche di mercato, etc.), per la tutela legale stragiudiziale, dalle spese tecniche (perizie, etc.), per neutralizzare l'illicito (spese promozionali necessarie per riportare il fatturato ai livelli precedenti alla contraffazione; spese per comunicazioni o diffide, etc), per progetti di penetrazione sul mercato vanificati dalla contraffazione, comprese le relative spese pubblicitarie – e il mancato guadagno, cioè il *lucro cessante*, che sono causati dalla contraffazione; è possibile una valutazione equitativa del danno quando il titolare non riesce a provarlo nella sua esatto ammontare; il danno può essere ridotto in caso di concorso di colpa del danneggiato.

Nella valutazione del danno il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali *le conseguenze economiche negative*, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come *il danno morale* arrecato al titolare del diritto dalla violazione. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in *una somma globale* stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei *canoni* che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la *restituzione degli utili* realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

In aggiunta al risarcimento del danno possono essere richieste le sanzioni civili quali:

- *l'inibitoria* della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto;
- *l'ordine di ritiro definitivo dal commercio* delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità e anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.
- *le penalità di mora*, cioè una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria;
- *la distruzione* di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale;
- *il ritiro temporaneo dal commercio* dei prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto, qualora i prodotti siano suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima;
- *l'assegnazione in proprietà* degli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e dei mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato;

- *il sequestro*, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione, con possibilità per il titolare del diritto di proprietà industriale di chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice.

FOCUS: LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IN CINA

Lo strumento guida a livello internazionale in materia di definizione dei diritti di proprietà intellettuale e del loro mutuo riconoscimento è l'Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, o più semplicemente TRIPS Agreement, adottato in seno alla World Trade Organization (WTO), Organizzazione Mondiale del Commercio (1994).

Le Camere di Commercio Miste, che fanno parte del Sistema Camerale, insieme con le Camere di Commercio italiane all'estero costituiscono lo strumento principale di supporto alle imprese italiane nei Paesi Esteri (www.cameremiste.it).

GLI STATI UNITI D'AMERICA

La legislazione statunitense in tema di protezione di brevetti e marchi nonché di lotta alla contraffazione è attualmente una delle più avanzate del mondo. Vediamo quali sono i suoi caratteri fondamentali.

Le Invenzioni Industriali

- Principio del "First to invent": prevale chi ha inventato per primo e non importa chi abbia depositato per primo il brevetto.
- United States Patent and Trademark Office (USPTO) è l'Ente Federale di riferimento, dipendente dal Department of Commerce del Governo federale. Il deposito del brevetto avviene presso l'USPTO, ma nel caso in cui il soggetto interessato sia residente all'estero dovrà eleggere domicilio negli Stati Uniti oppure dovrà conferire mandato ad un patent attorney. La legge federale è l'unica, a differenza di quel che avviene in materia di marchi, a disciplinare la normativa statunitense in materia di brevetti.
- Durata: 20 anni dalla data della domanda.
- Se il titolare dell'invenzione è una piccola impresa o un inventore indipendente gode di tariffe ridotte della metà.

I Marchi

- Il Dipartimento Marchi dell'United States Patent and Trademark Office è l'organo responsabile a livello federale per la registrazione per marchi d'impresa e la loro amministrazione.
- Diversamente dai brevetti, la legge federale in materia di marchi convive con la normativa in materia di marchi dei vari Stati dell'Unione. La principale differenza è che la registrazione federale accorda protezione ai marchi federali sull'intero territorio nazionale.
- Durata decennale: rinnovabile alla scadenza nel caso in cui il marchio sia ancora in uso.
- Principi: la registrazione non crea diritti, è l'uso effettivo a legittimare il diritto. La legislazione statunitense non consente di registrare un marchio a meno che non se ne provi l'uso.
- L'accettazione di una domanda di registrazione è soggetta al pagamento di tasse di deposito che variano in relazione al numero di classi e prodotti o servizi per cui si chiede la protezione. Sono anche dovute le tasse di mantenimento per marchi registrati ancora in uso.

La Cina

La legislazione cinese in tema di protezione di brevetti e marchi è molto più recente (la prima legge sui brevetti è del 1985) e quindi ancora in via di trasformazione. Le regole sono tuttavia simili alle nostre dopo l'adesione al W.T.O. Ci sono rimedi amministrativi e doganali efficaci, nonché giudici specializzati con formazione internazionale.

Vediamo quali sono i caratteri fondamentali del sistema cinese.

- La gestione amministrativa della proprietà intellettuale è affidata allo State Intellectual Property Office (S.I.P.O.) di Pechino.
- La durata della protezione dei titoli di Proprietà Industriale:
 - Brevetti per invenzione 20 anni;
 - Modelli di utilità 10 anni;
 - Modelli ornamentali (design): 10 anni.
- Il procedimento giudiziale è amministrato, come in Italia, da apposite Sezioni specializzate, stabilite a Pechino, Shanghai, Tianjin, Guangdong, Jiangsu e nelle Zone Economiche Speciali di Shenzhen e Zhuhai.
- I procedimenti sono prevalentemente documentali, di rado vengono sentiti testimoni. Le prove ottenute attraverso soggetti non autorizzati a svolgere attività commerciali in Cina non sono valide e, inoltre, il Tribunale valuta solo documenti in originale (perciò i documenti stranieri devono essere tradotti e autenticati da notaio).

La Cina è un mercato di grande interesse per l'esportazione. Buone regole di condotta per operare in Cina, dunque, sono:

- Registrare i propri marchi e disegni in Cina, monitorando e incrementando il proprio portafoglio;
- Registrare le versioni cinesi dei propri marchi;
- Scegliere e controllare attentamente i propri partner commerciali, stipulando contratti accurati;
- Adottare delle strategie di difesa efficaci, reagendo subito agli illeciti
- Assumere informazioni per controbattere il fenomeno dello hijacking (pirateria).

Con *hijacking* s'intende la registrazione di un marchio o di un altro diritto di proprietà intellettuale da parte di un usurpatore senza il fine di usarlo effettivamente, ma con lo scopo di ricattare l'avente diritto anche attraverso azioni giudiziarie.

Gli effetti:

- impossibilità di registrare i propri marchi;
- rischio di essere convenuti in sede civile per contraffazione, con inibitoria e risarcimento del danno;
- rischio di subire azioni amministrative e sequestri;
- perdita di avviamento, danni sostanziali e all'immagine del marchio;
- secondo la legge cinese, l'inserimento del marchio altrui nella denominazione sociale non costituisce contraffazione di marchio. E' una strategia spesso usata per rafforzare la posizione dell'hijacker di un marchio nelle controversie contro l'avente diritto.

I rimedi:

- registrare anche le versioni cinesi dei propri marchi, nelle varie traslitterazioni;
- monitorare il Registro nazionale e i bollettini locali dei marchi registrati;
- esaminare cataloghi e giornali specializzati locali;
- raccogliere prove dell'usurpazione da utilizzare in giudizio;
- agire immediatamente per la cancellazione dei marchi usurpativi, senza attendere che il problema sorga;
- considerare in certi casi la possibilità di cedere al ricatto acquistando il marchio dell'usurpatore se si tratta della soluzione più conveniente.

PRIMA DI INIZIARE UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Prima di iniziare un'attività imprenditoriale è obbligatorio comunicare l'inizio dell'attività al Comune dove ha sede la ditta. Le ditte che hanno più di tre operai e vogliono adibire al lavoro locali o edifici, devono notificarlo all'organo di vigilanza territoriale (Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza Sul Lavoro, UF PISLL, della ASL), descrivendo l'oggetto delle lavorazioni e le caratteristiche dei locali e degli impianti (art. 67 D.Lgs 81/08)

La comunicazione rappresenta anche un momento utile al datore di lavoro per ottenere assistenza da parte dei professionisti delle UF PISLL nel difficile compito di gestire l'impresa nel rispetto di tutti i principi tecnici previsti a tutela della salute dei lavoratori.

Gli edifici sono registrati presso i Comuni e, per ognuno di essi, è precisato se i locali sono destinati ad attività lavorativa oppure ad abitazione. Poiché le attività produttive comportano talvolta rischi interferenti con attività abitative, è vietato usare i locali in modo diverso dalla loro "destinazione d'uso": se un capannone è adibito ad uso industriale, è vietato suddividerlo ed usarne una parte per abitazione.

Eccessiva umidità, scarso ricambio d'aria, mancanza di luce naturale etc., possono causare problemi alla salute, facilitando l'insorgenza di malattie comuni ed aggravando gli effetti di sostanze tossiche (fumi, polveri, vapori) usate o prodotte durante il lavoro.

Prima d'iniziare un'attività lavorativa, è necessario controllare che i locali garantiscano buone condizioni di igiene per i lavoratori (art. 63 D.Lgs 81/08 e allegato IV): è necessario, tra l'altro, garantire che i locali di lavoro:

- non siano interrati;
- abbiano finestre apribili che assicurino ricambio dell'aria ed illuminazione naturale (o che, in particolari circostanze, queste caratteristiche siano garantite da adeguati impianti);
- abbiano altezza, per i locali destinati ad attività manifatturiere, di almeno 3 metri;

- siano ben asciutti, senza infiltrazioni d'acqua;
- abbiano a disposizione servizi igienici in buone condizioni e adeguati al numero dei lavoratori.

Chi inizia un'attività imprenditoriale deve prendersi cura anche dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, applicando, in particolare, quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione e tutela dai rischi, al fine di rendere il luogo di lavoro un posto sicuro e senza rischi per la salute dei lavoratori.

La recente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs 81/2008, successivamente integrato con il D.Lgs.106/2009), stabilisce che ogni datore di lavoro debba provvedere alla redazione di un "documento di valutazione dei rischi" (in via transitoria, le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori possono invece provvedere con una autocertificazione).

Il documento è redatto dai datori di lavoro con l'aiuto del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), figura tecnica che il datore di lavoro deve nominare per ogni attività d'impresa. Lo stesso datore di lavoro, nella maggior parte delle piccole aziende, può svolgere il compito di RSPP, purché abbia frequentato apposito corso organizzato dalle associazioni di categoria.

Con il "documento di valutazione dei rischi" il datore di lavoro deve dimostrare di avere preso in considerazione tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e inerenti le attività svolte dai propri dipendenti, soci o familiari presenti in azienda (art. 17 D.Lgs 81/08).

Il documento deve contenere:

- una relazione sui rischi per la sicurezza e la salute, le schede tossicologiche dei prodotti chimici utilizzati durante l'attività lavorativa, le valutazioni ambientali eventualmente effettuate tramite campionamento (rumore, agenti chimici, ecc.);
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- l'individuazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Nel caso che i rischi rilevati e valutati possano provocare malattie professionali, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il Medico competente e di sottoporre i lavoratori esposti a tali rischi a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.

Inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare gli addetti al primo soccorso (APS) e gli addetti all'antincendio (AAI).

Nel caso in cui più aziende si insedino in uno stesso capannone, devono tutte collaborare fra loro alla stesura della valutazione dei rischi relativa all'intero capannone, condividendo la responsabilità nella gestione di impianti e strutture comuni, dei rischi interferenti fra attività diverse (rumore, agenti chimici, movimentazione di merci, ecc.) e dei piani di protezione incendi e di emergenza: in questo caso è consigliabile la nomina di uno stesso RSPP per tutte le ditte presenti.

I lavoratori, nell'ambito delle rappresentanze sindacali, devono nominare o designare un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che deve essere presente in tutte le fasi di verifica delle misure di sicurezza.

Per alcune attività è necessario rivolgersi ai Vigili del Fuoco per ciò che attiene il sistema di prevenzioni incendi.

Per orientarsi negli adempimenti necessari a seconda dell'attività che si intende svolgere è consigliabile rivolgersi a tecnici professionisti iscritti agli Albi (ad es. architetti, geometri, ingegneri, etc.) o alle Associazioni di categoria.

L'IGIENE DEI LOCALI DI LAVORO

Il disordine favorisce gli infortuni sul lavoro ed aumenta i rischi in caso di emergenza. La scarsa igiene e le infestazioni inducono il rischio di malattie infettive e di infestazioni.

Tutti i locali di lavoro devono essere tenuti accuratamente puliti per garantire l'igiene e la salute dei lavoratori ed evitare infestazioni di animali, quali topi e scarafaggi. Per facilitare la pulizia l'ambiente di lavoro deve essere tenuto ordinato, evitando di accatastare materiale ovunque, mantenendo nell'area di lavoro solo il materiale in uso e conservando il resto in magazzino o su scaffali di deposito. Scaffali, banchi da lavoro e macchinari devono essere puliti. Particolare cura deve essere rivolta alla pulizia di servizi igienici e refettori ed alla manutenzione delle attrezzature igieniche (sanitari, rubinetterie, scarichi, infissi, etc.).

È vietato cucinare in locali privi di specifica autorizzazione sanitaria. È consentita la presenza di refettori dove i lavoratori possono conservare, scaldare e consumare cibi preparati altrove. L'igiene dei refettori, oltre che obbligatoria, è di grande rilevanza per la prevenzione di malattie infettive, quali enteriti, gastriti, epatiti.

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Impianti elettrici in cattive condizioni comportano rischi di folgorazione e possono causare incendi.

Per evitare questi rischi le più importanti norme da rispettare sono le seguenti (art. 80 D.Lgs. 81/08):

- l'impianto deve essere protetto da interruttori differenziali ad alta sensibilità che interrompano la corrente in caso di guasti e di messa a terra per assicurare il buon funzionamento delle protezioni;
- è necessario che l'impianto sia costruito a *regola d'arte* da ditte specializzate che, alla fine dei lavori, devono rilasciare un *certificato di conformità*; è vietato modificare artigianalmente gli impianti elettrici, realizzando aggiunte di prese, lampade, etc.;
- interruttori, prese, spine devono essere integri, i tubi ed i cavi che si staccano dalle pareti devono essere riparati o sostituiti;
- i quadri elettrici e gli interruttori devono essere facilmente accessibili, per poter staccare rapidamente la corrente in caso di necessità e non si devono accumulare materiali di lavoro davanti ad essi.

PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Ciascuna azienda deve mettere in atto misure per prevenire il rischio di incendio (art. 46 D.Lgs. 81/08).

Il primo principio da applicare è di ridurre, per quanto possibile, il carico di materiali infiammabili. Per questo motivo non possono essere presenti bombole di GPL, se non strettamente necessarie all'attività produttiva (non per cucinare!) ed il materiale presente deve solo quello necessario alla produzione. Se vi sono più aziende in uno stesso capannone, il materiale accumulato può raggiungere complessivamente quantità tali da far scattare specifici obblighi di prevenzione incendi: in caso di presenza in uno stesso capannone, di più di 25 lavoratori o di materiali in deposito di peso superiore a 50 quintali (finta pelle o tessuti in quantità, indicativamente, superiore a 100 rotoli) o più di 3 bombole di GPL, devono chiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai Vigili del Fuoco.

Ogni azienda deve avere a disposizione propri mezzi di estinzione degli incendi (estintori o idranti) in buona efficienza. Le aziende presenti in uno stesso capannone, devono concordare fra di loro il piano di emergenza e le misure di prevenzione degli incendi.

Il mezzo di estinzione più comune è l'estintore che deve essere fatto verificare ogni 6 mesi da ditte specializzate (in genere indicate dal rivenditore); al momento della verifica viene applicato un cartellino sull'estintore con l'indicazione della data dell'avvenuta verifica. L'estintore deve essere tenuto in un posto facilmente raggiungibile ed individuabile da parte di chiunque. Negli ambienti di lavoro non possono essere tenute stufe a fiamma diretta (quali quelle a gas, kerosene, etc.); se necessario, è possibile l'uso di stufe elettriche.

SICUREZZA DELLE MACCHINE

Tutte le parti delle macchine che possono causare infortuni (organi di lavorazione, di movimento e di trasmissione) devono essere protette e le protezioni non possono mai essere tolte durante il lavoro (art. 70 D.Lgs. 81/08 ed allegato V). Le nuove macchine acquistate in Europa sono immesse sul mercato dotate di tutte le protezioni necessarie e non possono essere modificate.

Per le macchine usate in pelletteria, i problemi più comuni sono:

- **incollatrice a rulli:** possono causare infortuni se le dita restano prese nei rulli e, per questo, devono essere dotate di protezioni davanti ai rulli stessi.
- **trancia a bandiera:** possono causare gravissimi infortuni se azionate con una sola mano mentre l'altra sistema i pezzi. Per questo motivo sono dotate di doppio comando da azionare contemporaneamente con entrambe le mani; macchine prive di doppio comando non possono essere utilizzate. La disattivazione del doppio comando, ad esempio bloccando con nastro adesivo uno dei due pulsanti, costituisce grave reato penale.
- **macchine da cucire:** la zona d'imbocco della cinghia di trasmissione sulla puleggia deve essere protetta da carter.

ACCATAMENTO DI MATERIALI

Il rischio d'infortuni non riguarda solo le macchine ma anche i materiali usati per il lavoro, che devono essere depositati in modo da non cadere su chi sta lavorando e da non ingombrare le vie di transito e le vie di esodo. Gli scaffali devono essere ben fissati ed è bene che i materiali pesanti (come i rotoli di pelle o di stoffa), siano messi in basso o, comunque, in posizione stabile.

Deve essere verificata e certificata la resistenza al carico dei soppalchi destinati a deposito e deve essere esposta in modo ben visibile l'indicazione del carico massimo per metro quadrato.

POSIZIONI SCORRETTE

Quando si eseguono lavori per cui è necessario trascorrere molte ore a sedere (come avviene, ad esempio, alla macchina da cucire o al montaggio in pelletteria), è importante utilizzare sedie con sedili imbottiti ed altezza regolabile, in modo da poter lavorare con la schiena diritta. Lavorare a terra, utilizzando panchetti molto bassi ed appoggiando il materiale sul pavimento, a lungo andare può provocare danni alle articolazioni e favorire infezioni. Posizioni scorrette sono particolarmente dannose durante la gravidanza, tanto da non essere permesse.

USO DI MASTICI

Alcuni solventi usati per incollare la pelle sono particolarmente dannosi e hanno causato gravi malattie fra i lavoratori e le lavoratrici di questo settore. L'inalazione di vapori di solventi può essere particolarmente a rischio per i bambini e le donne in gravidanza. Oggi è possibile scegliere, fra diversi mastici presenti sul mercato, quelli con solventi meno tossici o meno volatili, come ad esempio i prodotti all'acqua, il lattice, i nastri biadesivi, etc. In ogni caso, al momento dell'acquisto del mastice, è d'obbligo informarsi sulle caratteristiche tossicologiche del prodotto e sulle modalità corrette per utilizzarlo senza indurre l'esposizione degli addetti. I prodotti contenenti solventi volatili, ad esempio, devono essere utilizzati obbligatoriamente su banchi dotati di aspirazione dei vapori. Le donne in gravidanza ed i bambini non devono respirare questi vapori nocivi e non possono essere presenti in locali dove si utilizzano queste sostanze.

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

La norma di tutela delle lavoratrici madri (L.151/2001) vieta, durante la gravidanza ed il puerperio, di svolgere lavori che non siano sicuri, come ad esempio quelli che comportano posture di lavoro non corrette o affaticanti, l'uso di sostanze chimiche pericolose, il rischio d'infezioni, etc.

La norma impone di eliminare i possibili fattori nocivi per le lavoratrici madri e, se questo non è possibile, obbliga ad allontanarle dall'ambiente a rischio, anche usufruendo della possibilità del congedo anticipato con conservazione del posto e dell'80% della retribuzione, corrisposta dagli Enti Previdenziali.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La gestione dell'impresa richiede la presenza di alcuni documenti obbligatori, a garanzia del rispetto degli obblighi di prevenzione dei rischi da lavoro per i propri dipendenti. Fra questi documenti, si ricordano:

- *denuncia dell'impianto di messa a terra*: la messa a terra dell'impianto elettrico deve essere denunciata all'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), utilizzando apposita scheda da loro distribuita. La scheda deve essere conservata presso la ditta per mostrarla in caso di controllo.
- *registro infortuni*: il registro infortuni, che può essere acquistato in negozi di cartoleria e prodotti per ufficio, deve essere vidimato dall'Azienda Sanitaria Locale, UF PISLL e conservato presso la ditta. Sul registro devono essere trascritti tutti i casi di infortunio sul lavoro accaduti ai dipendenti della ditta.
- Per le aziende con meno di 10 addetti il documento può essere redatto in forma semplificata.
- *documentazione sanitaria*: da predisporre in caso dalla valutazione dei rischi emerga la necessità di sottoporre i lavoratori a visite mediche, deve essere conservata dal medico competente nominato per l'azienda, nel rispetto della privacy e del segreto professionale.

SMALTIMENTO RIFIUTI

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è soggetta a precise norme di legge che prevedono che:

- i rifiuti solidi assimilabili a quelli urbani (riciclabili e non riciclabili) devono essere collocati dentro i cassonetti;
- i rifiuti che derivano dalle attività lavorative, invece, non possono essere smaltiti nei comuni cassonetti, ma devono essere smaltiti con procedure specifiche in relazione alla loro quantità o pericolosità. Ad esempio, ritagli di pelli o tessuti, materiali d'imballo ecc., devono essere smaltiti come rifiuti speciali mentre olii esausti, o taniche con residui di mastice, essendo tossici, devono essere smaltiti mediante ditte autorizzate, compilando un apposito registro di carico/scarico.

COSA SUCCEDDE A CHI VIOLA

LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In caso di violazione, l'organo di controllo (ASL) che la rileva invia al contravventore un "Foglio di Prescrizioni", nel quale sono indicate le misure da adottare ed i tempi per sanare la situazione. Se il contravventore adempie entro i termini temporali prescritti, viene ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa. In caso contrario il procedimento fa il suo corso e le eventuali sanzioni penali possono essere assai più elevate.

In casi di pericolo particolarmente grave (ad esempio elevati rischi d'incendio ed esplosione per presenza di numerose bombole di gas o di grandi quantità di merci immagazzinate senza adeguati provvedimenti di prevenzione incendi), per evitare che i reati portino a più gravi conseguenze, i locali e tutta l'attività possono essere sottoposti a sequestro giudiziario preventivo.

Anche il Sindaco, nell'interesse della comunità, può emettere ordinanze volte ad eliminare condizioni di pericolo, imponendo, ad esempio, la sospensione della fornitura dell'energia elettrica, lo sgombero dei locali, etc.

IGIENE E SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ALIMENTARI

I produttori di generi alimentari devono garantire l'igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo di produzione, dalla produzione primaria (produzione, allevamento o coltivazione dei prodotti primari, ivi compresi il raccolto, la caccia, la pesca, la mungitura e tutte le fasi della produzione animale che precedono la macellazione) fino alla vendita o alla messa a disposizione di prodotti alimentari al consumatore finale.

I produttori devono attenersi alle norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari. Gli OSA, operatori del settore alimentare (diversi da quelli che svolgono attività di produzione primaria), applicano i principi del sistema HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici) introdotto dal Codex Alimentarius (raccolta di norme alimentari internazionali elaborata nel quadro dei lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

Tali principi prescrivono un certo numero di requisiti da soddisfare nel corso del ciclo di produzione, di trasformazione e di distribuzione al fine di consentire, grazie a un'analisi dei pericoli, l'individuazione dei punti critici il cui controllo risulta indispensabile per garantire la sicurezza alimentare.

Per igiene dei prodotti alimentari si intendono le misure e le condizioni necessarie per premunirsi nei confronti dei pericoli e per garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare.

Per sicurezza dei prodotti alimentari si intende la garanzia che i prodotti alimentari non abbiano un effetto pericoloso sulla salute dei consumatori finali, quando tali prodotti vengono preparati e consumati.

Per garantire la sicurezza degli alimenti per l'intera filiera alimentare, occorre una strategia integrata. Ogni OSA lungo la filiera deve garantire che tale sicurezza non sia compromessa. La sicurezza degli alimenti è il risultato di diversi fattori: la legislazione deve stabilire requisiti d'igiene minimi; l'Azienda Sanitaria effettua controlli ufficiali per verificarne l'osservanza da parte degli OSA.

L'efficace applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP implica la collaborazione e l'impegno pieni dei dipendenti delle imprese alimentari. A tal fine, è fondamentale e necessaria la formazione degli stessi. Il sistema HACCP è uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare. Tale sistema va considerato come un meccanismo di autoregolamentazione e non dovrebbe sostituire i controlli ufficiali.

PER AVVIARE UN'ATTIVITÀ ALIMENTARE

L'avvio di un'attività, stabilimento e/o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari (ad es. bar, ristorante, gastronomia, laboratorio) presuppone la presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività DIA/Notifica all'ufficio SUAP del comune competente, il quale invia copia di tutta la documentazione alle strutture organizzative territoriali (Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica) entro 5 gg.

Gli Uffici territoriali della ASL sono deputati al controllo del rispetto dei requisiti igienico-sanitari degli esercizi, insieme ad altri organi di controllo, come i Nuclei AntiSofisticazione (NAS) e la Polizia Municipale.

I locali adibiti alla preparazione, somministrazione e vendita di alimenti devono rispondere a determinati requisiti igienico-sanitari, elencati in genere nel Regolamento di Igiene degli Alimenti e Bevande del comune competente, specifici per le attività che si intende effettuare. Per quanto riguarda i requisiti strutturali in genere sono elencati nel Regolamento Edilizio dei comuni competenti. Per il comune di Firenze i due documenti sono reperibili, insieme al Piano di Somministrazione, sul sito del Comune di Firenze:

<http://www.comune.firenze.it/comune/regolamenti/IGIENE.doc>;

<http://www.comune.firenze.it/comune/regolamenti/edilizio/RE2009.pdf>;

http://www.comune.firenze.it/comune/regolamenti/piano_somministrazione2009.doc

Tramite un tecnico professionista abilitato (ad es. architetto, geometra, ingegnere) è consigliabile chiedere delucidazioni all'Azienda Sanitaria utilizzando la procedura del parere preventivo per Deroghe al Regolamento Edilizio (Parere Preventivo Edilizio ai sensi dell'art.82 c.6 L.R. 1/2005), oppure per chiarimenti su modifiche interne dei locali, cambio tipologia produttiva, avvio di attività con requisiti dubbi o insufficienti (Parere Preventivo Igienico Sanitario ai sensi del regolamento Comunitario 852/04).

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI DI PREPARAZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI

I locali di preparazione e somministrazione alimenti (detti primari) devono essere adeguatamente areati e illuminati naturalmente, ove l'illuminazione e/o areazione naturale fossero insufficienti occorre integrarla con quella artificiale.

Ove sia autorizzata la cottura devono essere predisposti adeguati sistemi (cappa aspirante e canna fumaria) di smaltimento fumi nel rispetto dei regolamenti comunali (per il comune di Firenze nel rispetto dell'art. 104 del regolamento Edilizio e dell'art. 14.o del Regolamento di Igiene degli Alimenti e Bevande) e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunitari.

Questi locali devono essere dotati di attrezzature e strumenti atti a consentire la preparazione degli alimenti garantendo igienicità e sicurezza nella varie fasi di processo (stoccaggio, preparazione, cottura, allestimento, somministrazione). Deve essere realizzato un layout delle attrezzature, ovvero una pianta planimetrica con dettaglio di tutte le attrezzature e gli arredi presenti all'interno dei locali di preparazione. I locali devono essere mantenuti puliti, facilmente lavabili e sanificabili (puliti e disinfettati).

Devono essere certificati gli scarichi delle acque nere, chiare e saponose, e definite le procedure e i sistemi di vuotatura, e le modalità di pulizia e sanificazione dei locali dove sono allocati i sistemi di scarico.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI ACCESSORI

Locali accessori sono il magazzino, il deposito, lo spogliatoio per i dipendenti, i servizi igienici per la clientela e per i dipendenti e le parti esterne all'edificio (come corti interne, giardini e terrazze).

Le dimensioni dello spogliatoio devono rispondere ai parametri dettati dal Regolamento Edilizio comunale, dovranno essere individuati due locali (divisi per sesso) spogliatoio nel caso il numero dei dipendenti sia pari/superiore a 10. Gli spogliatoi devono essere adeguatamente areati e illuminati e arredati con un numero di armadietti a doppio scomparto, lavabili, disinfettabili e ad uso esclusivo e personale di ogni dipendente.

Nel magazzino/deposito tutte le merci devono essere riposte su scaffali alti da terra almeno 30 cm. Non è consentita la presenza di materiale non attinente l'attività all'interno dei locali primari e accessori.

Il numero di servizi igienici è in relazione alla tipologia produttiva, il numero minimo è uno (1) che deve essere riservato al solo personale dipendente. I servizi igienici devono essere dotati di antibagno con lavello a comando non manuale, e dispositivi igienico-sanitari (dispenser sapone liquido, dispenser di carta a perdere e cestino a comando a pedale).

Le parti esterne all'edificio ove esistenti dovranno essere mantenute pulite e in ordine e dovrà essere effettuata con particolare cura la lotta agli infestanti.

FORMAZIONE E SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP

Secondo il sistema HACCP il Piano di Autocontrollo è un documento obbligatorio che ogni impresa alimentare deve possedere, dimostrare di conoscere e applicare alla propria attività.

È costituito da una parte generale che identifica l'attività e da una parte procedurale che deve essere eseguita dall'OSA (ad es. la registrazione delle temperature di frigoriferi e congelatori, le procedure per la registrazione dei fornitori, le procedure per il controllo degli infestanti). L'applicazione del piano è particolarmente importante perché è prevalentemente da esso che scaturisce l'igienicità e la sicurezza degli alimenti.

È molto importante anche la formazione degli OSA, disciplinata dalla Regione Toscana. È stato definitivamente abolito (con la Delibera 1388 del 27/12/2004) l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria previsto per tutti coloro che producevano e commercializzavano alimenti, studenti di scuola alberghiera, farmacisti, erboristi ecc (art.14 legge 30/4/1962 n°283, art.37 DPR 327/80).

I nuovi percorsi formativi e di aggiornamento ora obbligatori per gli alimentaristi devono essere svolti secondo le modalità di attuazione previste dalla normativa regionale (DGR 559/2008) in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Al termine di ogni corso, superata una verifica di apprendimento individuale, deve essere rilasciato dal soggetto organizzatore un attestato di avvenuta frequenza.

L'OSA e/o il responsabile dell'autocontrollo devono aver assolto gli obblighi formativi al momento dell'inizio dell'attività. Gli OSA sono tenuti ad assicurare la formazione del personale che opera nella propria impresa assunto a tempo indeterminato, tramite lo svolgimento degli appositi corsi previsti dalla DGR 559/2008. L'obbligo della formazione del personale addetto al settore alimentare deve essere assolto entro 180 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa o dalla data di assunzione.

Al fine di garantire la conoscenza delle informazioni di base, al momento dell'ingresso nell'impresa alimentare, deve essere effettuato un incontro di addestramento di 4 ore per i nuovi assunti, effettuato dal titolare dell'impresa o dal responsabile dell'autocontrollo, purché debitamente formati. Spetta al titolare dell'impresa, l'onere di garantire subito, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, tale addestramento ed appena possibile la formazione.

Per ulteriori dettagli sulla formazione degli alimentaristi:

http://www.asf.toscana.it/images/download/prevenzione/dp_schedainfoalimentare_rev4.pdf

ATTIVITÀ DELLA ASL: CONTROLLO UFFICIALE ALIMENTI

L'Azienda Sanitaria è Autorità competente sul territorio per la salvaguardia dei livelli minimi di sicurezza alimentare. Tramite il personale, medico e tecnico, esegue il Controllo Ufficiale Alimenti (CUA) delle imprese alimentari. Durante la vigilanza gli operatori rilasciano all'OSA copia del verbale redatto, in cui sono elencati i controlli effettuati, le non conformità (NC) e i tempi per la risoluzione delle stesse.

Le prescrizioni del verbale devono essere rispettate nelle varie parti, specialmente per quanto riguarda gli "interventi da adottare", il verbale deve essere conservato ed esibito a richiesta degli organi ufficiali nelle verifiche successive.

Alcune non conformità sono sanzionabili ai sensi del D. Lgs 193/07 con sanzioni che vanno da 1.000 a 6.000 Euro. La risoluzione delle non conformità entro i termini prescritti dà esito positivo e conseguente archiviazione del verbale. Il mancato rispetto delle non conformità nei tempi prescritti comporta una sanzione di 2.000 Euro.

Al Controllo possono seguire altri provvedimenti (Provvedimenti Sospensivi dell'attività e Provvedimenti Prescrittivi), il cui mancato rispetto è sanzionabile con multe dai 2.000 Euro ai 3.000 Euro. In caso di inadempienza, sarà redatto un nuovo verbale con tempi dimezzati per adempiere.

La sospensione dell'attività può essere decisa nell'immediato, durante il sopralluogo, se sono evidenziati rischi certi e/o potenziali per la sicurezza alimentare e di conseguenza per la salute pubblica (ad es. infestazione di insetti striscianti e/o roditori in locali primari e/o accessori della ditta; mancanza di requisiti, quale il mancato o la temporanea interruzione di erogazione di acqua; condizioni pessime di pulizia che fanno presupporre una perdita del controllo del pubblico esercizio da parte dell'OSA).

Il documento di sospensione può essere prodotto anche in un momento successivo, elaborato a seguito di valutazioni da parte dell'ufficio e notificato all'OSA da parte degli addetti al controllo.

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI E LA MARCATURA CE

L'operatore economico è tenuto a offrire sul mercato prodotti sicuri e quindi a rispettare i requisiti di sicurezza previsti per le differenti tipologie di oggetti prodotti.

Le Camere di Commercio svolgono le funzioni relative alla conformità dei prodotti, allo scopo di tutelare il consumatore.

La normativa comunitaria e le disposizioni delle leggi italiane specifiche garantiscono la sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato.

Un prodotto è considerato sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

La Comunità europea ha identificato categorie di prodotti con ricorrenti rischi d'utilizzo per cui sono stati stabiliti requisiti minimi di sicurezza tramite apposite Direttive che riguardano sia categorie di prodotti di uso professionale ed industriale, sia prodotti destinati ai consumatori finali.

LA MARCATURA CE

Per alcuni prodotti è obbligatoria la marcatura CE che è l'indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso.

Tra gli oggetti che **devono essere marcati CE** figurano varie categorie di prodotti, come i giocattoli, i prodotti elettrici ed elettronici, occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas o a pressione, i dispositivi di protezione individuale e gli ascensori.. La marcatura CE non è un marchio di qualità, né di origine e non significa "made in Europa".

La marcatura CE indica che il prodotto è conforme alla normativa UE; quando appone il marchio CE, **il produttore** garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto è idoneo ad essere venduto in tutta l'area dello spazio economico europeo, cioè nei 27 Paesi membri UE e nei Paesi dell'EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Turchia).

La marcatura CE consente alle **imprese** di accedere all'intero mercato unico senza dover acquisire approvazioni individuali dalle diverse autorità nazionali, riducendo così i costi e gli oneri della certificazione di conformità.

La marcatura CE indica infatti che il prodotto è stato sottoposto all'appropriata procedura di valutazione prima di essere immesso sul mercato. Ciò significa che il produttore ha verificato che il prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti, ad esempio in materia di salute, sicurezza, rispetto dell'ambiente o se sia stato ispezionato da un organismo notificato addetto alla valutazione della conformità.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta identificativa.

Il distributore deve verificare la presenza sia della marcatura CE che della necessaria documentazione contenuta nel fascicolo tecnico relativo al prodotto.

Se il prodotto è importato da un Paese terzo, **l'importatore** deve verificare che il produttore al di fuori dell'UE abbia eseguito tutti gli adempimenti necessari e che la documentazione sia disponibile su richiesta.

Il consumatore è rassicurato dalla presenza della marcatura CE che può verificare al momento dell'acquisto.

I prodotti di largo consumo che **non devono riportare la marcatura CE** sono, per esempio: mobili in legno, porte blindate, infissi, avvolgibili, articoli per il giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglie, prodotti tessili, arredi bagno, pavimenti, rivestimenti, calzature, valigeria.

NORME GENERALI

Oltre alle numerose Direttive europee e ai Regolamenti volti a determinare procedure comuni per la commercializzazione dei prodotti nello spazio economico europeo, in Italia il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) prevede una serie di disposizioni relative alla sicurezza dei prodotti, al sistema di controlli e al coordinamento fra gli Enti interessati, anche al fine di scambio di informazioni. Sono indicate anche le sanzioni che vanno dall'arresto ad ammende di diverso importo, secondo la gravità del fatto.

NORME DI SETTORE

CALZATURE

Il D.M. 11/04/96 stabilisce che tutte le calzature poste in commercio devono avere un'etichetta contenente le informazioni sulla composizione delle tre parti della calzatura, ovvero tomaia, rivestimento interno e suola.

GIOCATTOLI

Il D.Lgs. 313/91 prevede che un giocattolo può essere messo in vendita solo se conforme a tutti i requisiti di sicurezza e fabbricato secondo le norme armonizzate UNI-ENI. Sul giocattolo o sul suo imballaggio devono essere apposti la marcatura CE, l'identificativo di chi produce o è responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, le avvertenze e le precauzioni d'uso.

PRODOTTI ELETTRICI

La L. 791/77 stabilisce che il materiale elettrico a bassa tensione deve essere conforme a quanto previsto dalle norme UNI-ENI e costruito a regola d'arte in materia di sicurezza. Deve obbligatoriamente riportare la marcatura CE, l'identificativo di chi produce o è responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, le indicazioni obbligatorie e le avvertenze d'uso.

OCCHIALI DA SOLE

Il D.Lgs. 475/92 classifica gli occhiali da sole non solo come accessori di moda, ma come "dispositivi di protezione individuale" (I° categoria) e quindi destinati ad assicurare un'adeguata protezione contro l'azione lesiva dei raggi del sole. Per poter essere immessi sul mercato, devono essere muniti della marcatura CE, devono avere allegata una nota informativa sul grado di filtro della lente e sul tipo di filtro solare.

INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI DI CO2 E CONSUMI DELLE AUTOVETTURE NUOVE

Il D.P.R. 84/2003 ha individuato una serie di adempimenti per i costruttori e i rivenditori di autovetture nuove, riguardanti le informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 da fornire ai consumatori, mediante etichette che riportino sia i consumi per i vari cicli, sia le emissioni di CO2.

ACCENDINI

Un errato uso degli accendini come giocattoli da parte dei minori è causa di 1.550-1900 lesioni e di 34-40 decessi all'anno nell'UE25. Per prevenire tali incidenti, esistono dei meccanismi di sicurezza a prova di bambino il cui impiego è obbligatorio da una decina di anni negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. L'istituzione dei requisiti di sicurezza a prova di bambino negli Stati Uniti ha fatto registrare un calo del 60% del numero degli incidenti.

INDIRIZZI UTILI IN PROVINCIA DI FIRENZE

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

www.fi.camcom.it

Ufficio Nuove Imprese e Incubatori di Impresa

Volta dei Mercanti, 1 - 2° piano, 50122 Firenze
tel. 055.2795555 - fax 055.2795570;

nuoveimprese@fi.camcom.it

L'ufficio riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì (telefonare nell'orario 8.30-13; 14-15)

Registro Imprese

Piazza Mentana 1 - Piano terreno, tel. 199 503030; fax 055.2795390/311;

registro.imprese@fi.camcom.it

Orario di apertura: lunedì-venerdì, 9-13; 14-17

Osservatorio anticontraffazione

Segreteria dell'Osservatorio, Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze,
tel. 055-2795550 - 055-2795572

promozione@fi.camcom.it

Unioncamere Toscana

Via Lorenzo il Magnifico, 24, 50129 Firenze
tel. 055-46881, fax 055-4684052;

www.tos.camcom.it - info@tos.camcom.it

Vivaio di Imprese

Servizi gratuiti per sostenere chi vuole creare attività imprenditoriali e di lavoro autonomo

Via della Sala 141, tel.: 055.3434284; fax: 055.3434287

www.vivaioimprese.it - info@vivaioimprese.it

Orario di apertura:

lunedì, 14.30-18.30, presso Incubatore Firenze, via della Sala 141

martedì, 16 -20, presso Incubatore Firenze, via della Sala 141

mercoledì, 10-14, presso Villa Bandini Q3, via del Paradiso 5

giovedì, 9-13, presso la Camera di Commercio, Volta dei Mercanti 1 (IV piano)

venerdì, 9-13, presso Villa Bandini Q3, via del Paradiso 5

Prefettura di Firenze

Sportello Unico per l'Immigrazione

Via A. Giacomini 8 - Tel. 055-27831

www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi.html

Agenzia delle Entrate

tel. 055-50.51.41, fax 055-50.51.43.63; www.agenziaentrate.it

Orario di apertura (Ufficio locale 1, Via S. Caterina d'Alessandria 23; Ufficio locale 2, V.le Spartaco Lavagnini 27; Ufficio locale 3, Via Panciatichi, 20): lunedì-venerdì, 8.30-12.30; martedì e giovedì, 14.45-16.45.

Direzione Provinciale del Lavoro

Viale S. Lavagnini 9, tel. 055.460441, fax 055.472620

www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/FI/

dpl-Firenze@lavoro.gov.it

Orario di apertura: lunedì-venerdì, 9-12.30; martedì e giovedì anche 14.45-16.45

INPS

Viale Belfiore 28/a, tel. 055.4975320; www.inps.it

Orario di apertura: lunedì-venerdì, 8.30-12.30; giovedì 14.30-17

Comune di Firenze

Sportello Unico Comunale Immigrazione

Via Pietrapiana 53, piano terreno, tel. 055.2769604; 055.2769632; immigr@Comune.firenze.it

Orario di apertura: lunedì e venerdì, 9-12.30; mercoledì 9-12; martedì e giovedì 9-12 e 14.30-17.30.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI DENARO

Banca d'Italia

<http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/ageattfin>

Help desk: tel. 06 4792 9393

www.mandasoldiacasa.it

INFORMAZIONI E ASSISTENZA IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

www UIBM.gov

Camera di Commercio di Firenze

Servizio di orientamento gratuito su marchi e brevetti, Volta dei Mercanti 1, 50122 Firenze,
Tel.055.2795221/293/249, fax:055.2795346

brevetti@fi.camcom.it

INFORMAZIONI E ASSISTENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA

INAIL

Via delle Porte Nuove 61, tel. 055.32051; fax: 055.3205503

www.inail.it - firenze@inail.it

Orario di apertura: lunedì-venerdì, 8.30-12.30; giovedì, 8.30-12.30; 14.30-17.30

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Via G. La Farina 28, 50100-Firenze, Tel: 055.24901

www.vigilidelfuoco.it

Orario di apertura: lunedì-venerdì 9-11, giovedì 14.30-16.30

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro (Ispesl)

Via G. La Pira, 17, 50121-Firenze, tel. 055.289681, fax. 055.210882;

www.ispesl.it/Firenze - ispslfi@yahoo.it

Orario di apertura: lunedì-venerdì 10.00-12.00

Unità Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Zona Firenze

Segreteria

Via della Cupola, 64 - 50145 Firenze (Firenze)

Orari: da lunedì a venerdì ore 9:00 - 13:00

Telefono: 055.342331; Fax: 055.301293

Email: pisll.fi@asf.toscana.it

Unità Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Zona Mugello

Segreteria

Viale 4 Novembre, 93, 50032 Borgo San Lorenzo (Firenze)

telefono: 055.8451625 fax: 055.8451628

Orari: da lunedì a venerdì ore 9:00 - 13:00

Unità Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Zona Nord Ovest

Segreteria

Via Righi, 4 - 8, 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

telefono: 055.4498401-2 fax: 055.4498397

Orari: da lunedì a venerdì ore 9:00 - 13:00

Unità Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Zona Sud Est

Segreteria

Via Chiantigiana, 37 - 50126 Firenze

telefono: 055.6534704-25 fax: 055.6532383

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9:00 - 13:00

Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Zona Firenze

Uffici amministrativi

Via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI)

Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Telefono: 055.6263608; Fax: 055.6263629

Email: igiennesanitapubblica.fi@asf.toscana.it

Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Zona Mugello

Ufficio amministrativo

Viale IV Novembre, 93 - 50032 Borgo San Lorenzo (Firenze)

Orari: Da lunedì a venerdì ore 9:00 - 13:00

Telefono: 055.8451639-640; Fax: 055.8451631

Email: igiennesanitapubblica.mugello@asf.toscana.it

Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Zona Nord Ovest

Ufficio amministrativo

Via Righi, 8 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
telefono: 055.4498357-360; fax: 055.4498367
Orari: da lunedì a venerdì ore 9:00 - 13:00
Email: ispnordovest@asf.toscana.it

Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Zona Sud Est

Ufficio amministrativo

Via Poggio della Pieve, 5 - 50012 Bagno a Ripoli (Firenze)
telefono: 055.6534420 - 421; fax: 055.6534423
Orari: Da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00
Email: igienesudest@asf.toscana.it

SUAP PROVINCIA DI FIRENZE

La Provincia di Firenze svolge attività di Coordinamento degli uffici SUAP comunali, secondo quanto disciplinato dal Protocollo d'intesa per il consolidamento e la valorizzazione della rete provinciale degli sportelli SUAP della provincia di Firenze.

Per gli indirizzi dei SUAP dei comuni del territorio provinciale, vedi

http://suap.055055.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=87

Sportello Unico Attività Produttive

<http://suap.comune.fi.it/>

Piazza Artom, 17 e 1/A, Firenze

Orario di apertura: lunedì e mercoledì, 9- 13; giovedì, 15-17

- Strutture Ricettive: tel. 055.32.83.559; 503-643-509; fax 055.32.83.597

- Attività estetiche (acconciatori, estetisti, tatuaggi e piercing): tel.055.32.83.551/554, fax 055-32.83.597

- Impianti Distribuzione Carburanti: tel. 055.3283641, Fax 055.32.83636

- Somministrazione di alimenti e bevande e panificazione; tel. 055.3283525, fax 055.32.83.542

- Commercio al dettaglio in sede fissa: tel. 055.32.83.721, fax 055.32.83.592

- Commercio su aree pubbliche e mercati: tel. 055.328.3502; 055.328.3550; 055.328.3518

- Industria e artigianato, tel. 055.32.83.529, fax 055.32.83644

INFORMAZIONI E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI

Camera di Commercio di Firenze

Ufficio Attività Ispettive

Concorsi a premio, sicurezza generale ed etichettatura dei prodotti

Via Arnolfo 26 - 50121 Firenze

Tel. 055 6529984 Fax 055 6241519

ufficio.metrico@fi.camcom.it

Guida alla sicurezza dei prodotti elettrici a bassa tensione

http://www.fi.camcom.it/guide_operative_online.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=4&idtemacat=1&idcategoria=624

Presidenza del Consiglio dei Ministri

<http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier>

Ministero della Salute

<http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp>

Ministero dello Sviluppo Economico

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/dossier.php?nodo=28&id_dossier=99&sezione=organigramma&gruppo=&tema_dir=tema2

Commissione Europea - Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX)

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA A RTIGIANATO E AGRICOLTURA
FIRENZE**



Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Tel. 055 27951 - Fax 055 2795259
Sito Internet: www.fi.camcom.it

